



Università degli studi di Napoli "L'Orientale"

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

- parte prima -

riformato secondo il D.M. 22/10/2004, n. 270, la L. n. 240 del 30/12/2010

Emanato con D.R. n. 159 del 22/02/2018 – prot. N. 12664 (affisso all'Albo prot. N. 13141 Rep. N. 69 del 23/02/2018);

Modificato con D.R. n. 535 del 20/06/2022 – prot. N. 34571 (affisso all'Albo prot. N. 34646 Rep. N. 214 del 21/06/2022);

Modificato con D.R. n.1151 del 14/12/2023 – prot. N. 77488 (affisso all'Albo prot. N.78120 Rep. N.578 del 21/12/2023);

INDICE

TITOLO I -	Principi generali
Articolo 1 -	Definizioni
Articolo 2 -	Autonomia didattica
Articolo 3 -	Organizzazione tempi della didattica
TITOLO II -	Corsi di studio e strutture didattiche
Articolo 4 -	Titoli di studio
Articolo 5 -	Strutture didattiche
Articolo 6 -	Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio
Articolo 7 -	Regolamenti didattici dei Corsi di studio
Articolo 8 -	I Dipartimenti
Articolo 9 -	Il Polo Didattico di Ateneo
Articolo 10 -	I Consigli di Corso di Studio e altri organi consiliari per la didattica
Articolo 11 -	Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione dei Corsi di Studio
Articolo 12 -	Crediti formativi universitari (CFU)
Articolo 13 -	Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio
Articolo 14 -	Riconoscimento crediti formativi
Articolo 15 -	Iscrizione a singoli insegnamenti
Articolo 16 -	Immatricolazione a tempo parziale
Articolo 17 -	Manifesto degli studi, curricula e piani di studio
Articolo 18 -	Orientamento e tutorato
Articolo 19 -	Promozione e pubblicità dell'offerta didattica
TITOLO III -	Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche
Articolo 20 -	Corsi di Laurea
Articolo 21 -	Corsi di Laurea Magistrale

Articolo 22 -	Corsi di specializzazione
Articolo 23 -	Dottorato di ricerca
Articolo 24 -	Master universitari
Articolo 25 -	Formazione finalizzata e permanente
Articolo 26 -	Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
Articolo 27 -	Tipologia e articolazione degli insegnamenti
Articolo 28 -	Esami e verifiche del profitto
Articolo 29 -	Conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale
TITOLO IV -	Diritti e doveri dei Professori, Ricercatori e Studenti
Articolo 30 -	Doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori
Articolo 31 -	Diritti e doveri degli Studenti
TITOLO V -	Norme transitorie e finali
Articolo 32 -	Norma transitoria
Articolo 33 -	Allegati e approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo
Articolo 34 -	Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
Articolo 35 -	Norma finale

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intende:
 - a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, di seguito (RGA), il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
 - b) per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale;
 - c) per titoli di studio: la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca, il Master universitario di I e II livello;
 - d) per Decreti ministeriali: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 5, della legge del 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche;
 - e) per classi di appartenenza dei Corsi di studio (o Classi di Corsi di studio): l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati e determinati dai Decreti ministeriali;
 - f) per Regolamento didattico del Corso di studio: i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché quelli di cui al RGA;
 - g) per Ordinamento didattico del Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano il corso di studio medesimo;
 - h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
 - i) per ambito disciplinare: l'insieme dei settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
 - l) per credito formativo universitario (di seguito CFU o Crediti): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente.
 - m) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato.
 - n) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche

- a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
 - p) per Consiglio di Corso di studio: l'Organo collegiale competente per il corso stesso, secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo e dal Presente regolamento;
 - q) per Struttura di raccordo di cui all'art. 50 dello Statuto, il Polo didattico di Ateneo (di seguito Polo);
 - r) per consiglio didattico: l'organo deliberante del Polo didattico di Ateneo, secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo e dal presente Regolamento;
 - s) per Manifesto degli studi (di seguito Manifesto): il documento annuale dell'Università nel quale sono contenute le informazioni sull'Offerta Didattica, sui servizi erogati e sulle procedure ad essi connesse;
 - t) per struttura didattica: l'insieme organizzato di attività finalizzato alla realizzazione della missione didattica dell'Università;
 - u) per Università o Ateneo: l'Università degli studi di Napoli L'Orientale;
 - v) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale.

Articolo 2 (Autonomia didattica)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio attivati o attivabili dall'Ateneo.
2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo sono riportati nella Parte Seconda del presente Regolamento.
3. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti disciplinano l'organizzazione didattica dei Corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 6 e sono approvati – previo parere favorevole del Polo – con le procedure previste per i Regolamenti di Dipartimento dei quali costituiscono parte integrante.
5. I corsi di studio interateneo sono disciplinati da specifici regolamenti.
6. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai Corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di specializzazione e ai Master universitari di I e II livello costituiscono materia di appositi Regolamenti emanati ai sensi della normativa vigente.
7. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione, sono stabilite dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità, anche attraverso la rete telematica dell'Ateneo, dei procedimenti e delle decisioni assunte dai propri Organi in materia didattica. Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme più idonee, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.
9. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti, sono espressi dalle Commissioni didattiche a tal fine costituite sulla base di quanto stabilito dall'art. 55 dello Statuto.

Articolo 3 (Organizzazione dei tempi della didattica)

1. L'attività didattica si svolge nell'arco temporale di un anno accademico con inizio, di norma, il 1° ottobre di ciascun anno e termine il 31 maggio dell'anno successivo.
2. L'attività didattica è suddivisa in semestri.
3. L'attività di verifica del profitto si svolge nelle sessioni di esame e di laurea, così suddivise: sessione estiva – autunnale e straordinaria.
4. Ciascuna sessione di esame di profitto e di laurea comprende uno o più appelli.

TITOLO II

Corsi di studio e Strutture didattiche

Articolo 4

(Titoli di studio)

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio:

- La Laurea (L)
- La Laurea Magistrale (LM)
- Il Diploma di specializzazione (DS)
- Il Dottorato di ricerca (DR).

L'Ateneo rilascia altresì i Master universitari di I e II livello.

2. La Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca e il Master universitario si conseguono al termine dei rispettivi percorsi formativi attivati dall'Ateneo.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche in accordo con altri Atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.
4. A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea magistrale e il Dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509.
5. L'Orientale, per ogni altra attività di formazione attuata, può rilasciare specifici attestati e certificazioni.

Articolo 5

(Strutture didattiche)

1. Le Strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono:
 - a) I Dipartimenti
 - b) Il Polo Didattico di Ateneo
 - c) I Collegi di Area didattica
 - d) I Corsi di Laurea e di Laurea magistrale
 - e) I Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca.
2. Le attività di ciascuna Struttura didattica sono disciplinate da un Regolamento.
3. In base a specifici accordi e convenzioni stipulati con atenei italiani e stranieri, possono essere attivate Strutture didattiche interateneo, a ciascun livello di Corsi di studio. L'attività e il funzionamento di dette Strutture sono disciplinati da appositi Regolamenti.
4. Ai fini di una piena valorizzazione delle sue risorse, l'Ateneo promuove, con l'ausilio del Polo Didattico di Ateneo, ogni possibile interazione e coordinamento tra insegnamenti degli stessi settori scientifico-disciplinari presenti nei diversi Dipartimenti.
5. L'assicurazione dei requisiti di valutazione di qualità dell'offerta formativa dell'Ateneo previsti dalle norme vigenti sono demandati al Nucleo di Valutazione, al Presidio di Qualità ed alla Commissione Paritetica secondo le rispettive competenze.

Articolo 6
(*Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio*)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono approvati dal Ministero secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sono emanati con Decreto del Rettore, che ne stabilisce la data di istituzione e attivazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio contiene l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo.
3. Ciascun ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina in particolare:
 - a) la denominazione individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso, sia con le caratteristiche specifiche del percorso formativo proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza, il Dipartimento cui il corso afferisce;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, il relativo percorso formativo e il profilo occupazionale e i relativi sbocchi professionali;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti e/o gli intervalli di crediti assegnati a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2 del D.M. n. 270/2004;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 4 dei DD.MM. 16.3.2007;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo le norme per l'eventuale redazione e discussione in lingua straniera. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del DM 270, per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore.
- 3bis. *Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.***
4. In caso di corsi di studio interateneo il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
6. L'insieme degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio programmati viene presentato annualmente e attivato, entro i tempi stabiliti, dal Senato Accademico.

Articolo 7
(*Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio*)

1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento, gli obiettivi formativi e gli aspetti organizzativi del Corso di studio medesimo.

2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dai competenti Consigli di Dipartimento, sentito il parere del Polo Didattico di Ateneo, su proposta dei Consigli di corso di studio. Essi sono emanati dal Rettore.
3. Ai fini del rispetto delle scadenze temporali previste dal competente Ministero per l'accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di studio, le Strutture didattiche dell'Ateneo programmeranno la progettazione dell'Offerta didattica annuale in relazione alle scadenze ministeriali previste.
4. Il Regolamento didattico del Corso di studio determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curricula offerti agli studenti e – ove necessario – le regole di formulazione dei piani di studio individuali nel rispetto dei relativi ordinamenti;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - f) le procedure e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari;
 - g) i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative;
 - h) le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - i) le forme di orientamento e tutorato;
 - l) i limiti delle possibilità di iscrizione per i fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore;
 - m) le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative Commissioni;
 - n) le modalità organizzative delle attività formative per gli studenti non impegnati a tempo pieno e per gli studenti diversamente abili;
 - o) Il Regolamento didattico del Corso di studio è soggetto a periodica revisione.

Articolo 8 (I Dipartimenti)

1. I Dipartimenti sono le strutture fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica, della ricerca e della terza missione. Composizione, rappresentanze, cariche elettive e modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento vengono fissate dallo Statuto, in osservanza della normativa vigente.
2. I Consigli di Dipartimento assicurano il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dal Dipartimento, oltre che dal Polo Didattico di Ateneo.
3. I Dipartimenti coordinano i Corsi di dottorato di ricerca ad essi afferenti e le scuole di specializzazione. Possono altresì coordinare i master universitari, i Corsi di perfezionamento e ogni altra attività che si svolga nell'ambito della formazione.
4. Il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o soppressione di Corsi di laurea, Corsi di laurea magistrale, sentito il Polo Didattico di Ateneo e la Commissione Paritetica docenti-studenti. Propone altresì l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o soppressione di Corsi di studio post-laurea, di Master, di Scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il Consiglio di Dipartimento designa i docenti componenti la Commissione paritetica docenti-studenti e di ogni altra Commissione per la quale è richiesta la designazione di uno o più componenti da parte del Dipartimento.

6. Il Regolamento di ciascun Dipartimento, approvato dal rispettivo Consiglio, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati, ed emanato dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, disciplina le forme e i tempi entro cui il Consiglio di Dipartimento è tenuto a deliberare.
In particolare, esso deve prevedere:
 - a) l'attivazione degli insegnamenti e, fatta salva la procedura d'urgenza, le modalità di copertura degli stessi, ai sensi della normativa vigente, in accordo con il Polo Didattico di Ateneo;
 - b) l'attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei Corsi di studio proposti dalle Strutture didattiche competenti;
 - c) l'approvazione di progetti di sperimentazione o innovazione didattica proposti dai Consigli di cui al successivo art. 9 e la possibilità di delega di funzioni del Dipartimento a tali Consigli.
7. Il Direttore ha la possibilità di delegare parte delle sue funzioni e compiti di organizzazione didattica a componenti del Dipartimento.
8. Il Direttore autorizza le assenze motivate, previste dalla vigente normativa, di professori e ricercatori e propone la loro eventuale sostituzione per lo svolgimento dell'attività didattica. Il Direttore è tenuto a controllare la corretta compilazione dei registri didattici. È altresì tenuto a comunicare eventuali inadempienze dei professori, ricercatori e altro personale che collabora alla didattica del Dipartimento, al Rettore, che assume le determinazioni conseguenti.

Articolo 9
(Il Polo Didattico di Ateneo)

1. Il Polo Didattico di Ateneo costituisce la struttura didattica di raccordo tra i Dipartimenti, secondo quanto sancito nello Statuto.
2. Il Presidente del Polo Didattico di Ateneo è il Pro Rettore alla didattica.
3. Organo deliberante del Polo Didattico è il Consiglio didattico, composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) i Direttori di Dipartimento;
 - c) un Coordinatore di Corso di laurea e uno di Corso di laurea magistrale, per ciascun Dipartimento, individuati da ciascuna Giunta di Dipartimento;
 - d) i rappresentanti degli studenti, uno per ciascun Dipartimento, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale, il cui mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.
4. L'organizzazione e il funzionamento sono regolati da apposito Regolamento deliberato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Polo Didattico:
 - a) svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche;
 - b) può formulare proposte ed esprimere parere ai dipartimenti sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione dei corsi di studio;
 - c) esprime parere al Senato sull'applicazione del numero programmato ai Corsi di studio;
 - d) cura la gestione dei servizi comuni alla didattica;
 - e) esercita tutte le altre funzioni che gli saranno attribuite con il regolamento di cui al comma 4.
6. Per il suo funzionamento il Polo è dotato di una struttura amministrativa.
7. Il Presidente del Polo Didattico di Ateneo informa il Direttore del Dipartimento di riferimento di eventuali accertate inadempienze dei professori, ricercatori e altro personale che collabora alla didattica del Dipartimento, consentendo al Direttore di Dipartimento di procedere secondo quanto stabilito nell'art. 7, comma 5, del presente Regolamento.
8. Presso il Polo Didattico di Ateneo è istituita una Commissione Paritetica docenti studenti, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.
9. La Commissione Paritetica è composta da docenti e studenti in pari misura ed è costituita per ogni componente da un numero pari al numero dei Dipartimenti. La componente dei docenti in seno alla Commissione paritetica è designata dai Consigli di dipartimento, mentre quella degli studenti è costituita dagli studenti eletti nel Consiglio didattico.
10. La Commissione Paritetica:

- a) svolge attività di monitoraggio, anche mediante l'individuazione di appositi indicatori, dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio;
 - c) formula alle Strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti;
 - d) redige una relazione periodica sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene trasmessa al Consiglio didattico ed al Nucleo di valutazione;
 - e) segnala al Presidente del PDA le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche.
11. Le attività della Commissione Paritetica sono disciplinate da apposito Regolamento dalla stessa adottato ed emanato dal Rettore.

Articolo 10

(I Consigli di Corso di studio)

1. Ciascun Corso di studio è affidato alla responsabilità di un Dipartimento, con deliberazione del Senato Accademico, sulla base della coerenza con il profilo culturale e scientifico del Dipartimento stesso e tenuto conto dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'Offerta formativa del Corso di studio.
2. Il Consiglio del Corso di studio è composto da tutti i docenti afferenti al Corso stesso e da una rappresentanza degli studenti, eletta secondo quanto previsto nel Regolamento elettorale. I professori a contratto e i titolari di insegnamento partecipano a titolo consultivo alle decisioni dei Corsi di studio nei quali è prevista l'attività didattica loro assegnata.
3. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Coordinatore del Corso tra i professori di ruolo, che dura in carica tre anni.
4. Due o più Corsi di studio possono organizzarsi in Collegi di area didattica. Il Presidente del Collegio è eletto tra i Coordinatori dei Corsi di studio afferenti al Collegio stesso.
5. Compiti e modalità di funzionamento dei Corsi di studio e dei Collegi sono definiti all'interno dei Regolamenti dei Dipartimenti.
6. I Consigli di Corso di studio esercitano tutti i compiti assegnati e quelli eventualmente delegati dai Dipartimenti. In particolare, determinano quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente Regolamento.
7. I Dipartimenti, d'intesa con il Polo Didattico di Ateneo, garantiscono, per ciascun corso di studio, l'osservanza dei criteri didattici di sostenibilità fissati dal MIUR.
8. Nel rispetto del disposto di cui al comma 3, tutti i professori e i ricercatori afferiscono obbligatoriamente ad un Consiglio di Corso di studio di Laurea o Laurea magistrale.
9. Ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, i Corsi di studio possono anche essere attivati sulla base di convenzioni tra diversi Atenei italiani e stranieri (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne disciplinano il funzionamento e attribuiscono a uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso.
10. Composizione, rappresentanze, cariche elettive e modalità di funzionamento dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli di cui al primo comma del presente articolo vengono fissate dal Regolamento di Dipartimento, o dal relativo Regolamento, nel caso di Corsi di studio interateneo.
11. L'afferenza dei Professori e Ricercatori ai Corsi di studio è stabilita dal Consiglio del corso di studio interessato, sentito il Polo

Articolo 11

(Istituzione, attivazione, modificazione, disattivazione o soppressione dei Corsi di studio)

1. L'Istituzione e l'attivazione di un nuovo corso di studio, la modifica degli ordinamenti didattici vigenti e la disattivazione o soppressione di corsi di studio già attivati sono deliberate, nel rispetto della normativa vigente in materia, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico e della Commissione paritetica docenti-studenti, sentito il Polo.
2. Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, ai sensi dell'Ordinamento didattico relativo, delegando ai Consigli di Dipartimento le modalità circa la possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti acquisiti.

Articolo 12

(Crediti formativi universitari CFU)

1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi di studio attivati dall'Ateneo danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente.
 2. A ciascun credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazioni, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, e delle ore di studio e, comunque, di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame, oppure per realizzare altre attività formative.
 3. Ai sensi del RGA, la quantità media di lavoro svolto in un anno da uno studente, impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. I Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti, all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla relativa Classe.
 4. L'impegno orario riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinato, per ciascuna attività formativa, nei Regolamenti dei Corsi di studio, e, nel caso di lezioni, dovrà essere non inferiore al doppio delle ore di insegnamento impartito.
 5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami, o con giudizio di idoneità se previsto, e in centodesimesimi per la prova finale, entrambe con eventuale lode.
 6. Tali crediti potranno essere acquisiti anche presso Università italiane e straniere con cui l'Ateneo abbia stipulato accordi di riconoscimento.
- 6bis. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.**
- 6 I Regolamenti dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti, da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le modalità di verifica periodica, in forme diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti a tempo parziale.
 - 7 I Regolamenti delle strutture didattiche prevedono altresì le modalità di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione del possesso di competenze e abilità professionali, di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, nonché della conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea: tale riconoscimento è affidato ai Corsi di studio.
 - 8 Nel caso di trasferimenti, passaggi di Corso o abbreviazione di carriera, il riconoscimento di crediti già acquisiti dallo studente compete al Corso di studio cui lo studente si iscrive.
 - 9 L'Ateneo assicura la periodica revisione dei suddetti Regolamenti.

Articolo 13

(Requisiti di ammissione ai Corsi di studio)

1. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per essere

ammessi ad un Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione, è valutata e riconosciuta dai Corsi di studio medesimi.

2. Per l'ammissione a un Corso di laurea i Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono i criteri per l'accesso. A tal fine gli stessi Regolamenti definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, determinandone le modalità di verifica e gli eventuali specifici obblighi formativi aggiuntivi.
3. Per l'ammissione a un Corso di laurea magistrale i Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.
4. Le modalità, i tempi e le procedure per l'accesso ai Corsi di studio e per la mobilità didattica devono rispondere a criteri di snellimento ed omogeneità, nonché di trasparenza ed accessibilità delle informazioni.

Articolo 14 *(Riconoscimento dei crediti)*

1. I Consigli dei Corsi di studio deliberano sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di studio o da altra Università, in base ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dallo studente e secondo criteri e modalità definite nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio.
2. I Regolamenti didattici assicurano, comunque, il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
3. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
4. Le competenti Strutture didattiche – sulla base di una valutazione svolta da apposite Commissioni, che tenga conto dei settori scientifico-disciplinari in cui sono stati acquisiti, degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta – deliberano sul riconoscimento dei crediti acquisiti nella carriera pregressa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Università o in altro Ateneo italiano e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi.
5. I Consigli dei Corsi di studio deliberano sul riconoscimento allo studente in crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, secondo criteri e modalità determinati nel Regolamento didattico del corso di studio. Il numero massimo di cfu riconoscibili non può comunque essere superiore a 12, tra corsi di laurea e laurea magistrale complessivamente considerati. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

Articolo 15 *(Iscrizione a singoli insegnamenti)*

1. I cittadini italiani e stranieri, in possesso di almeno il Diploma di Scuola media secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, possono iscriversi a corsi di singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
2. Per ciascun anno accademico, l'immatricolazione a uno o più singoli insegnamenti è possibile esclusivamente nell'ambito dell'Offerta didattica attivata dall'Ateneo per l'anno accademico di riferimento e per l'acquisizione dei relativi crediti formativi universitari (CFU), previsti da ciascun

insegnamento attivato, nella misura massima di n. 48 crediti acquisibili per ciascun anno accademico.

3. Nel caso di insegnamenti pluriennali di Lingue e/o Letterature straniere, non è consentita l'immatricolazione a più di due annualità. È fatto obbligo inoltre di rispettare le eventuali propedeuticità previste per i singoli insegnamenti.
4. Gli esami si possono sostenere al termine dei rispettivi corsi.
5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura del contributo d'immatricolazione.
6. Gli studenti rientranti in Programmi e/o Accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità sono dispensati dal pagamento del contributo previsto.

Articolo 16

(Immatricolazione a tempo parziale)

1. Per comprovate e documentate ragioni di carattere lavorativo, familiare e/o di disagio personale e sociale, è possibile ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione con lo status di studente "a tempo parziale".
2. Lo studente "a tempo parziale" deve concordare con l'Ateneo, secondo modalità definite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, un percorso formativo eccedente la normale durata del corso di studio, comunque non superiore al doppio di quella normalmente prevista, con l'acquisizione di un numero di crediti annuali inferiore a sessanta.
3. Lo status di studente "a tempo parziale" viene meno allorché lo studente non completi, per qualsiasi motivo, il particolare percorso formativo concordato ovvero vengano meno le condizioni soggettive che lo avevano determinato.
4. Lo studente "a tempo parziale" beneficia di una riduzione delle tasse rispetto al regime contributivo previsto nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
5. Lo studente "a tempo parziale" è tenuto a presentare anno per anno la domanda di riconoscimento dell'apposito status di studente per la verifica del permanere delle documentate condizioni che lo avevano determinato.

Articolo 17

(Manifesto degli studi, curricula, e piani di studio)

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva annualmente, in tempi congrui per la sua pubblicizzazione e per il regolare svolgimento delle attività didattiche, il Manifesto degli studi recante le informazioni sull'Offerta Didattica, sull'erogazione dei servizi e sulle procedure ad essi connesse, la cui pubblicazione deve avvenire entro il mese di luglio di ciascun anno.
 2. Nei Corsi di laurea e di laurea magistrale, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione, da parte del Consiglio di Corso di studio competente, di un piano di studi individuale, purché lo stesso sia redatto in conformità con l'ordinamento del Corso relativo. In entrambi i casi l'opzione avviene mediante la presentazione del proprio piano di studi nei tempi e con le modalità fissate dal Polo.
- 2 bis. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.**

Articolo 18

(Orientamento e tutorato)

1. L'Ateneo cura gli aspetti generali relativi alle attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente, con riferimento alla scelta del corso di studio, al percorso degli studi e all'accesso al mondo del lavoro.
2. L'Ateneo può organizzare attività di orientamento e formative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore, nonché corsi di formazione e attività di consulenza sull'orientamento per i docenti delle scuole.

Articolo 19

(Promozione e pubblicità dell'offerta didattica)

1. L'Ateneo rende pubblica la propria offerta didattica, la sua organizzazione e tutte le informazioni che attengono all'erogazione dei servizi.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate, gli orari di ricevimento dei docenti e il calendario degli esami di profitto e di laurea sono resi pubblici mediante gli strumenti divulgativi più opportuni.

TITOLO III

Tipologia e regolamento dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Articolo 20

(Corsi di Laurea)

1. La Laurea è conseguita al termine del corso di laurea. La Laurea è rilasciata dall'Ateneo con l'indicazione della classe di appartenenza.
2. I corsi di laurea sono istituiti e/o trasformati nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e successive modificazioni e integrazioni e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.
4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi secondo quanto stabilito dalle normative nazionali vigenti.
5. L'Ateneo può istituire un corso di laurea, come appartenente a due classi differenti, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare la loro scelta, che diventa definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.
6. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU.

Articolo 21

(Corsi di laurea magistrale)

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. La laurea magistrale è rilasciata dall'Ateneo con l'indicazione della classe di appartenenza.
2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti e/o trasformati nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e successive modificazioni e integrazioni e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Le strutture didattiche competenti disciplinano e rendono pubblici i criteri e le eventuali prove di ammissione alle lauree magistrali.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi secondo quanto stabilito dalle normative nazionali vigenti.
4. L'Ateneo può istituire un corso di laurea magistrale, come appartenente a due classi differenti, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare la loro scelta, che diventa definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.
5. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni. Per conseguire la laurea magistrale lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver acquisito 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto.

Articolo 22

(Corsi di specializzazione)

1. Il Diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche previsioni di legge o di normative europee.
2. Per l'ammissione a un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Le Scuole di specializzazione sono disciplinate da appositi Regolamenti didattici.

Articolo 23

(Dottorato di ricerca)

1. I corsi di Dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo, sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento di Ateneo in materia, emanato ai sensi del comma 6 dell'art. 2.
2. Per l'ammissione a un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Articolo 24

(Master universitari)

1. I Master universitari possono essere di I e di II livello. Le procedure per la loro attivazione e le modalità di svolgimento delle relative attività formative – predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in base a specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza – sono stabilite dall'apposito Regolamento, deliberato dal

Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato dal Rettore.

2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del Master è, di norma, di un anno.
3. I requisiti di ammissione ai Master universitari di I e II livello sono stabiliti dall'apposito Regolamento di Ateneo.
4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei Corsi per il rilascio di Master di I e II livello nonché la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo.

Articolo 25

(Formazione finalizzata e permanente)

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative specifiche, attivando in particolare:
 - a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle Università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
 - b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo;
 - c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
2. L'Ateneo può inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio:
 - a) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - b) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
 - c) corsi di aggiornamento professionale.
3. L'organizzazione delle iniziative formative previste dal presente articolo, sono deliberate dalle Strutture didattiche e scientifiche competenti.

Articolo 26

(Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero)

1. L'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea e discendenti da convenzioni bilaterali, europee e internazionali.
2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e logistiche e di assistenza tutoriale.
3. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione ai Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è operato dalle Strutture didattiche interessate sulla base di quanto previsto dai rispettivi regolamenti.
4. Specifiche convenzioni con atenei stranieri disciplinano il conseguimento del diploma di laurea e di laurea magistrale di mutuo riconoscimento (*double degree*).

Articolo 27

(Tipologia e articolazione degli insegnamenti)

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere, d'intesa con il Polo, insegnamenti di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
2. Oltre agli insegnamenti, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di laboratori e altre tipologie didattiche ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza e relative modalità di verifica.
4. Sulla base dei dati di previsione dell'utenza studentesca e degli indicatori di utenza sostenibile fissati dal Senato Accademico, e nel rispetto dei requisiti di sostenibilità della didattica, il Consiglio di Dipartimento, d'intesa con il Polo, stabilisce annualmente gli eventuali sdoppiamenti degli insegnamenti.

Articolo 28

(Esami e verifiche del profitto)

1. Il numero di esami o valutazioni finali di profitto non può essere superiore a venti per i Corsi di laurea e a dodici per i Corsi di laurea magistrale.
2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami orali e/o verifiche scritte, la cui votazione viene espressa in trentesimi, o in altre forme di verifica.
3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, assegnare al candidato il massimo dei voti con lode.
4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento dell'insegnamento corrispondente.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Le competenti Strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove in forma scritta, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è, di norma, il titolare dell'insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un Professore o Ricercatore o Cultore della materia. Il riconoscimento della qualifica di Cultore della materia è operato dal Consiglio di Dipartimento, secondo modalità fissate dal Senato Accademico. I Collaboratori linguistici possono fare parte della Commissione di esame solo come membri aggiuntivi della Commissione stessa.
7. L'esito degli esami e delle verifiche di profitto è verbalizzato entro ventiquattro ore dai membri della Commissione secondo le modalità definite dagli Organi di governo. Ai sensi della normativa vigente, la verbalizzazione e la registrazione degli esami di profitto e di laurea sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche.
8. Gli appelli d'esame, fissati dal Presidente del Polo Didattico di Ateneo in modo tale da non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica, devono avere inizio alla data stabilita e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Presidente del Polo Didattico, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

9. In ciascun appello lo studente, regolarmente iscritto e prenotato all'appello, può sostenere gli esami previsti nel suo piano di studio per i quali ha maturato la relativa frequenza e nel rispetto delle propedeuticità eventualmente stabilite dai Corsi di studio. Nel caso di Corsi di studio triennali, eventuali motivate richieste di anticipazione di annualità devono essere presentate al Polo, previa approvazione del Corso di studio, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti. Il mancato rispetto delle condizioni sopra menzionate comporta l'annullamento degli esami sostenuti.
10. Qualora lo studente non superi l'esame, potrà sostenere la prova nella stessa disciplina solo nella successiva sessione.
11. Lo studente decade dal suo status qualora non abbia sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi, a decorrere dal primo a.a. in cui non si sono sostenuti esami. Non incorre nella decadenza lo studente che abbia terminato tutti gli esami e debba discutere la sola tesi di laurea, nonché lo studente iscritto a corsi di studio con ordinamento previgente al D.M. n.509/1999 in debito di sole prove scritte.

Articolo 29

(Conseguimento della laurea e della Laurea magistrale)

1. Per il conseguimento della laurea, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano le modalità di assegnazione e svolgimento della prova finale che può consistere in: stesura di un elaborato, realizzazione di un progetto, o qualunque altra forma che permetta un giudizio complessivo sulle competenze e abilità acquisite dal laureando, in ogni caso comprensiva di una discussione dinanzi ad un'apposita Commissione; per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea che prevedono lo studio triennale di almeno una lingua, tale discussione può essere sostenuta almeno in parte nella lingua straniera prescelta.
2. Per il conseguimento della Laurea magistrale, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano le modalità della prova finale consistente nell'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e in ogni caso comprensiva di una discussione dinanzi ad un'apposita Commissione; per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale che prevedono lo studio biennale di almeno una lingua, tale discussione deve essere sostenuta in parte nella lingua straniera prescelta.
3. La prova finale deve essere svolta in un ambito disciplinare coerente con gli obiettivi formativi del corso.
4. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito i crediti universitari previsti dal relativo Ordinamento didattico ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
5. Lo svolgimento degli esami finali di laurea e di laurea magistrale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
6. I Regolamenti di Dipartimento definiscono le modalità di assegnazione della prova finale e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
7. Le modalità della valutazione conclusiva devono tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
8. Le Commissioni giudicatrici della prova finale, nominate dal Presidente del Polo Didattico di Ateneo su indicazione dei rispettivi dipartimenti sono composte:
 - per i corsi di laurea da almeno due membri scelti tra professori di prima e di seconda fascia, ricercatori e professori affidatari e a contratto in servizio nell'anno accademico.

- per i corsi di laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento da almeno cinque membri scelti tra professori di prima o di seconda fascia, ricercatori, professori affidatari e a contratto in servizio nell'anno accademico ed eventuali esperti esterni; almeno un membro della Commissione deve essere un professore di I o di II fascia.
9. Le Commissioni giudicatrici delle prove finali esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
 10. Il calendario delle prove finali deve prevedere più appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, in modo tale da non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica.
 11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate nelle relative convenzioni.

TITOLO IV

Diritti e doveri di Professori, Ricercatori e Studenti

Articolo 30

(Doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori)

1. L'attività didattica dei Professori e Ricercatori è disciplinata da apposito Regolamento d'Ateneo.

Articolo 31

(Diritti e doveri degli studenti)

1. Fatto salvo quanto stabilito nello statuto degli studenti universitari adottato dall'Ateneo all'articolo 2, comma 14, dello Statuto, i diritti e doveri degli studenti, nonché gli istituti che regolano la carriera universitaria sono disciplinati in un apposito Regolamento deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento è emanato dal Rettore.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Articolo 32

(Norma transitoria)

1. Per i Corsi di studio disattivati continuano ad applicarsi le disposizioni già previste per il corso di studio medesimo; per ogni eventuale provvedimento ad esso connesso è competente il Direttore del relativo Dipartimento.

Articolo 33

(Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo)

1. Sono compresi nella Seconda Parte annessa al presente Regolamento gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo ex novo e/o trasformati ai sensi del D.M. n. 270/2004 e dei

- successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio, ovvero modificati a seguito della predetta trasformazione.
2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed è approvato dal Ministro competente, previo parere del CUN, nei termini di legge; decorsi tali termini senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.
 3. In seguito alla citata procedura, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore, che ne fissa l'entrata in vigore nel rispetto del RGA.
 4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni normative in vigore.

Articolo 34

(Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo)

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate con la stessa procedura in cui l'articolo 30, comma 2.
2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data fissata nel decreto rettorale di emanazione, nel rispetto del RGA.

Articolo 35

(Norma finale)

1. L'Ateneo, d'intesa con i Dipartimenti, assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici vigenti, agli studenti iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e disciplina altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai nuovi Corsi di studio.